

PERMESSI EX FESTIVITA' ANNO 2020

COMPARTO RISCOSSIONE

Per i dipendenti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione ex Equitalia, i **permessi retribuiti per ex festività** (art. 56 Ccnl), per l'anno **2020**, ammontano a **n. 5** (cinque) giorni:

- Giovedì **19 marzo 2020** (San Giuseppe)
- Giovedì **21 maggio 2020** (Ascensione – 39° giorno dopo Pasqua)
- Giovedì **11 giugno 2020** (Corpus Domini – 60° giorno dopo Pasqua)
- Lunedì **29 giugno 2020** (Santi Pietro e Paolo – **festività per la sola piazza di Roma**)
- Mercoledì **4 novembre 2020** (Festa dell'unità nazionale)

Si ha **diritto ai permessi** giornalieri retribuiti a condizione che:

- le ex festività ricorrono in giorni in cui sia prevista la prestazione lavorativa ordinaria, secondo l'orario settimanale contrattualmente stabilito;
- il lavoratore/lavoratrice abbia diritto per quei giorni all'intero trattamento economico.

ATTENZIONE dunque a non fruire, nei giorni di calendario corrispondenti alle ex festività, ad esempio, di giornate di congedo parentale o di eventuali giornate di sospensione dell'attività lavorativa, pena la perdita del diritto a fruire del permesso retribuito ex art. 56 Ccnl.

Modalità di fruizione delle giornate di permesso retribuito ex festività

1) Possono essere fruite in tutto o in parte insieme alle ferie, oppure, anche se disgiuntamente dalle ferie medesime, in tre o più giornate consecutive: **il lavoratore deve segnalarne la fruizione al momento della predisposizione del piano ferie;**

2) Diversamente, è **sufficiente che il lavoratore effettui la richiesta con congruo preavviso senza l'obbligo di inserimento nel piano ferie.**

I permessi devono necessariamente essere utilizzati nell'anno di competenza.